



COMUNICATO UFFICIALE N.111
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 87/AA al N. 91/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1570 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sigg.ri Rigels JUBA e Massimiliano MARCONI e della società VIGOR CASTELFIDARDO-O ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

RIGELS JUBA, calciatore tesserato della società VIGOR CASTEL FIDARDO-O ASD all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per aver omesso il pagamento della sanzione dell'ammenda comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e confermata con giudizio di appello, aggravato dal comportamento tenuto in relazione all'art. 14, comma 1, lettera m, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, nonché per aver commesso l'infrazione in costanza dell'esecuzione di una sanzione disciplinare;

MASSIMILIANO MARCONI, calciatore tesserato della società VIGOR CASTEL FIDARDO-O ASD all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per aver omesso il pagamento della sanzione dell'ammenda comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e confermata con giudizio di appello, aggravato dal comportamento tenuto in relazione all'art. 14, comma 1, lettera m del Codice di Giustizia Sportiva vigente, nonché per aver commesso l'infrazione in costanza dell'esecuzione di una sanzione disciplinare;

VIGOR CASTELFIDARDO-O ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio CERASA, quale legale rappresentante della Società VIGOR CASTELFIDARDO-O ASD, e dai Sigg.ri Rigels JUBA e Massimiliano MARCONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Rigels JUBA, di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Massimiliano Marconi e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società VIGOR CASTELFIDARDO-O ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 836 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Massimo DOLCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO DOLCI, Dirigente tesserato della società SSDARL Castelveverde Calcio Arl all'epoca dei fatti, in violazione dell'art 1 bis, comma 1, in riferimento al combinato disposto dell' articolo 23, comma 1, delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n° 1, Sezioni 2.1, punto f, e 2.2, punto e, del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 01/07/2017, per avere assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica delle squadre giovanissimi Regionali e allievi provinciali in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento, comparando formalmente in tale qualità nelle distinte delle seguenti gare: *Atletico Lodigiani - Castelveverde Calcio arl del 15/10/2017, Castelveverde Calcio arl – Audace del 05/11/2017 (Campionato Giovanissimi Regionali), Castelveverde Calcio arl – nome illeggibile del 14/01/2018, Vis Dubiaco -Castelveverde Calcio arl del 10/03/2018, Castelveverde Calcio arl – Alessandrino del 18/03/2018 e Castelveverde Calcio arl – Quarticcio (campionato allievi provinciali);*

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo DOLCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimo DOLCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 910 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio RANIERI, Leonardo RANIERI e della società A.S.D. GIARDINETTI FC 1957, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO RANIERI, presidente della società ASD GIARDINETTI FC 1957 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, comma 1 delle N.O.I.F., con il Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 2.2, lettera E, del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2018, per avere scientemente consentito al Sig. Massimo Piangerelli (allenatore di base) di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Regionale Eccellenza, consentendo e autorizzando l'esercizio di tale attività al Signor Leonardo Ranieri, dirigente sprovvisto dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento;

LEONARDO RANIERI, vice presidente della società ASD GIARDINETTI FC 1957 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell' articolo 23, comma 1 delle N.O.I.F., con il Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 2.2, lettera E, del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2018, per avere svolto, senza averne titolo, attività tecnica, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, a favore della squadra partecipante al campionato Under 17 Regionale Eccellenza, sia nel corso delle gare ufficiali, dando disposizioni tecniche ai calciatori in campo, che in occasione degli allenamenti, il tutto in assenza delle abilitazioni previste dalla citata normativa;

A.S.D. GIARDINETTI FC 1957, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo RANIERI e dal Sig. Antonio RANIERI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIARDINETTI FC 1957;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 80 (ottanta) di inibizione per il Sig. Antonio RANIERI, di giorni 80 (ottanta) di inibizione per il Sig.

Leonardo RANIERI e di € 335,00 (trecentotrentacinque/00) di ammenda per la società A.S.D. GIARDINETTI FC 1957;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 908 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio TABARRETTI e Giancarlo Di CURZIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO TABARRETTI, allenatore di base all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all' articolo 37, comma 1 del nuovo Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 2.1, lettera F, del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2018, per avere nella stagione 2018/2019, assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della società Asd Atletico 2000, partecipante al campionato Under 15 Regionale Eccellenza, consentendo che, in sua vece, le funzioni di allenatore responsabile fossero, di fatto, esercitate dal Signor Giancarlo Di Curzio, privo della necessaria abilitazione per la conduzione della squadra nella suindicata categoria. Nonché per aver autorizzato l'inserimento del suo nominativo in 20 distinte gara, quale allenatore delle squadra partecipante al campionato Under 15 Regionale Eccellenza, unitamente al dirigente Signor Giancarlo Di Curzio, inserito con altri ruoli dirigenziali, nonostante svolgesse di fatto attività tecnica, il tutto al solo fine di eludere gli obblighi previsti dalla già citata normativa di riferimento e con l'aggravante di non essere stato di fatto presente agli incontri, come riferito in modo collaborativo e confessorio dal Signor Giancarlo Di Curzio nel corso della audizione avanti al collaboratore della Procura Federale;

GIANCARLO DI CURZIO, dirigente della società ASD ATLETICO 2000 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell' articolo 23, comma 1 delle N.O.I.F., con il Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 2.1, lettera F, del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2018, per avere svolto, senza averne titolo, attività tecnica, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, a favore della squadra partecipante al campionato Under 15 Regionale Eccellenza, sia nel corso delle gare ufficiali, dando disposizioni tecniche ai calciatori in campo, che in occasione degli allenamenti, il tutto in assenza delle abilitazioni previste dalla citata normativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio TABARRETTI e Giancarlo DI CURZIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Fabio TABARRETTI, e di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Giancarlo DI CURZIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 849 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone FILIPPESCHI, Omar HAMAITY, Daniele CARCIANI e Marcello SALETTI e della società ASD REAL CASTIGLIONE PESCAIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE FILIPPESCHI, Presidente della società Asd Real Castiglione Pescaia all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; nonché agli articoli 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Hamaity Omar e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, nel corso dei seguenti incontri relativi alla stagione sportiva 2017/2018 : Asd Real Castiglione Pescaia-Orbetello Scalo del 12/11/2017, Usd Civitella-Asd Real Castiglione Pescaia del 19/11/2017, Asd Real Castiglione Pescaia-Punta Ala del 26/11/2017, Asd Achille 1972-Asd Real Castiglione Pescaia del 03/12/2017, Nuova Grosseto-Asd Real Castiglione Pescaia del 17/12/2017, Asd Real Castiglione Pescaia-Marina calcio del 07/01/2018, Sticciano-Asd Real Castiglione Pescaia del 14/01/2018, Asd Real Castiglione Pescaia-A Atletico Grosseto 2015 del 21/01/2018, Asd Real Castiglione- Arcidosso del 04/02/2018, Ssd Campagnatico-Asd Real Castiglione Pescaia del 11/02/2018, Asd Real Castiglione Pescaia-San Quirico del 18/02/2018, Asd Real Castiglione Pescaia- Polisportiva Scansano del 04/03/2018, Asd Orbetello Scalo-Asd Real Castiglione Pescaia del 11/03/2018, Punta Ala-Asd Real Castiglione Pescaia del 08/04/2018, Asd Real Castiglione Pescaia-Asd Achille 1972 del 15/04/2018, Marina Calcio-Asd Real Castiglione Pescaia del 06/05/2018 e Asd Real Castiglione Pescaia-Sticciano del 13/05/2018, tutti valevoli per il campionato di terza categoria, nonché, per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale a favore della Asd Real Castiglione Pescaia ,nel corso delle seguenti gare: Asd Real Castiglione Pescaia-Orbetello Scalo del 12/11/2017, Asd Achille 1972-Asd Real Castiglione Pescaia del 03/12/2017, Nuova Grosseto-Asd Real Castiglione Pescaia del 17/12/2017, Asd Real Castiglione Pescaia-Marina calcio del 07/01/2018, Sticciano-Asd Real Castiglione Pescaia del 14/01/2018 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Hamaity Omar, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

OMAR HAMAITY, calciatore non tesserato all'epoca dei fatti, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis , comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle

N.O.I.F., per aver egli disputato le seguenti gare: Asd Real Castiglione Pescaia–Orbetello Scalo del 12/11/2017, Usd Civitella-Asd Real Castiglione Pescaia del 19/11/2017, Asd Real Castiglione Pescaia–Punta Ala del 26/11/2017, Asd Achille 1972-Asd Real Castiglione Pescaia del 03/12/2017, Nuova Grosseto-Asd Real Castiglione Pescaia del 17/12/2017, Asd Real Castiglione Pescaia–Marina calcio del 07/01/2018, Sticciano-Asd Real Castiglione Pescaia del 14/01/2018, Asd Real Castiglione Pescaia–Atletico Grosseto 2015 del 21/01/2018, Asd Real Castiglione–Arcidosso del 04/02/2018, Ssd Campagnatico-Asd Real Castiglione Pescaia del 11/02/2018, Asd Real Castiglione Pescaia–San Quirico del 18/02/2018, Asd Real Castiglione Pescaia-Polisportiva Scansano del 04/03/2018, Asd Orbetello Scalo-Asd Real Castiglione Pescaia del 11/03/2018, Punta Ala-Asd Real Castiglione Pescaia del 08/04/2018, Asd Real Castiglione Pescaia–Asd Achille 1972 del 15/04/2018, Marina Calcio-Asd Real Castiglione Pescaia del 06/05/2018 e Asd Real Castiglione Pescaia–Sticciano del 13/05/2018, valevoli per il campionato di terza categoria, senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DANIELE CARCIANI, dirigente della Asd Real Castiglione Pescaia all'epoca dei fatti e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, delle distinte gare relative agli incontri: Asd Real Castiglione–Arcidosso del 04/02/2018, Asd Real Castiglione Pescaia–San Quirico del 18/02/2018, Asd Real Castiglione Pescaia-Polisportiva Scansano del 04/03/2018, Asd Orbetello Scalo-Asd Real Castiglione Pescaia del 11/03/2018, Punta Ala-Asd Real Castiglione Pescaia del 08/04/2018 , Asd Real Castiglione Pescaia–Asd Achille 1972 del 15/04/2018, Marina Calcio-Asd Real Castiglione Pescaia del 06/05/2018 e Asd Real Castiglione Pescaia–Sticciano del 13/05/2018, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, valevoli per il campionato di terza categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Hamaity Omar, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

MARCELLO SALETTI, dirigente della Asd Real Castiglione Pescaia all'epoca dei fatti e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, delle distinte gare relative agli incontri: Usd Civitella-Asd Real Castiglione Pescaia del 19/11/2017, Asd Real Castiglione Pescaia–Atletico Grosseto 2015 del 21/01/2018 e Ssd Campagnatico-Asd Real Castiglione Pescaia del 11/02/2018, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, valevoli per il campionato di terza categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Hamaity Omar, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti

medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa.

ASD REAL CASTIGLIONE PESCAIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, i soggetti avvisati.

- Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Simone FILIPPESCHI in proprio e, quale presidente, in favore della A.S.D. REAL CASTIGLIONE PESCAIA, Omar HAMAITY, Daniele CARCIANI e Marcello SALETTI;
- Vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport
- Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti) di inibizione per il sig. Simone FILIPPESCHI, di giornate 6 (sei) di squalifica da scontarsi nella SS 2019/2020 per il sig. Omar HAMAITY, di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione per il sig. Daniele CARCIANI, di giorni 40 (quaranta) di inibizione per il sig. Marcello SALETTI e di punti 6 (sei) di penalizzazione da irrogarsi per il campionato di terza categoria nella S.S. 2019/2020 e € 350,00 (trecentocinquanta) di ammenda alla società ASD REAL CASTIGLIONE PESCAIA.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina